

Conversion of the Support Decree into law: news regarding COVID-19 redundancy funds (in Italian)

May 24, 2021

Legge di conversione del Decreto Sostegni: novità in materia di ammortizzatori sociali COVID-19

Al termine dell'iter parlamentare di conversione del Decreto-Legge 22 Marzo 2021, n. 41 (c.d. « **Decreto Sostegni**»), ed in attesa che venga emanato (nelle prossime ore) l'ormai famoso Decreto Sostegni Bis che dovrebbe contenere importanti novità in tema di licenziamenti, è stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 21 Maggio 2021 la **Legge 21 Maggio 2021, n. 69** (disponibile qui) recante la «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19» (di seguito, la «Legge di Conversione»).

La Legge di Conversione recepisce in larga parte le molteplici misure adottate dal Decreto Sostegni in materia di lavoro, ma interviene altresì con alcune novità -riepilogate di seguito- soprattutto in materia di **ammortizzatori sociali COVID-19**.

1. Ammortizzatori sociali

La Legge di Conversione conferma in linea generale le modifiche apportate dal Decreto Sostegni alla disciplina degli ammortizzatori sociali previsti a favore dei datori di lavoro che hanno sospeso ovvero ridotto l'attività lavorativa in conseguenza dell'emergenza COVID-19.

In particolare, la Legge recepisce l'estensione della durata massima e del periodo di fruizione dei trattamenti di integrazione salariale che, ricordiamo, sono differenti a seconda del trattamento di integrazione salariale concesso. Infatti, il Decreto Sostegni ha previsto che i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica possano presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto (i.e. 23 Marzo 2021), domanda di concessione dei seguenti ammortizzatori sociali COVID-19:

a) **Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)**: per una durata massima di **13 settimane**, da collocarsi nel periodo compreso tra il **1° Aprile 2021 ed il 30 Giugno 2021**;

b) **Assegno ordinario FIS e Cassa integrazione in deroga (CIGD)**: per una durata massima di **28 settimane**, da collocarsi nel periodo compreso tra il **1° Aprile 2021 ed il 31 Dicembre 2021**.

La Legge di Conversione conferma il **carattere gratuito** dei predetti trattamenti, ma introduce alcune **novità** relative alla modalità di fruizione nonché ai termini di decadenza per la presentazione delle relative domande.

Il nuovo comma 2-bis dell'art. 8 prevede infatti che i trattamenti di integrazione salariale introdotti dal Decreto

Sostegni «possono essere concessi **in continuità** ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei trattamenti di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» (Legge di Bilancio).

Con riferimento inoltre ai **termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso** ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e **i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi**, scaduti nel periodo dal 1° Gennaio 2021 al 31 Marzo 2021, la Legge di Conversione ha differito tali termini **al 30 Giugno 2021**.

Nessuna modifica viene invece apportata alla tanto discussa proroga delle disposizioni in materia di divieto di licenziamenti per motivi economici (che tuttavia, come detto, dovrebbero essere oggetto del Decreto Sostegni Bis). Si ricorda, infatti, che il Decreto Sostegni ha **esteso il divieto dei licenziamenti individuali e collettivi**:

- **fino al 30 Giugno 2021**, per la generalità delle aziende;
- **fino al 31 Ottobre 2021**, per i datori di lavoro che possono accedere ai trattamenti di Assegno ordinario FIS, di Cassa integrazione in deroga (CIGD), nonché di Cassa integrazione salariale operai agricolo (CISOA).

Permane dunque il dubbio interpretativo (già oggetto del nostro Alert disponibile qui) relativo al campo di applicazione del blocco dei licenziamenti per l'ulteriore periodo dal 1° Luglio al 31 Ottobre 2021, ossia se il divieto si applichi:

(i) alle sole aziende che abbiano effettivamente usufruito dei nuovi periodi di integrazione salariale previsti dal Decreto Sostegni oppure

(ii) a tutte le aziende destinatarie delle previsioni relative ai trattamenti FIS, CIGD o CISOA, a prescindere dalla loro effettiva fruizione.

Infatti, sinora il tema era stato "risolto" attraverso una riedizione emendata della Relazione Illustrativa al Decreto-Legge, sebbene una disposizione normativa in sede di conversione sarebbe stata certamente auspicabile al fine di chiarire ogni dubbio in merito.

2. Ulteriori misure in materia di rapporto di lavoro

Tra le ulteriori misure introdotte dalla Legge di Conversione e finalizzate a contrastare gli effetti dell'emergenza COVID-19, si segnalano inoltre le seguenti:

- **disposizioni urgenti per il settore marittimo**: nei porti nei quali almeno l'80% della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi 5 anni in modalità transshipment, si sia realizzata una sensibile diminuzione del traffico roteabile e passeggeri e sussistano, alla data di entrata in vigore della Legge di Conversione (22 Maggio 2021), stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche e delle imprese portuali, in via eccezionale e temporanea, ai lavoratori in esubero delle imprese che operano nei predetti porti ai sensi dell'art. 16 L. n. 84/1994, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'art. 18 L. n. 84/1994, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 3 L. n. 92/2012;
- **esenzione dall'imposta di bollo per le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento**: l'esenzione dall'imposta di bollo prevista dall'art. 25 della Tabella di cui all'Allegato B al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642, si applica, per l'anno 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di cui all'art. 18 L. n. 196/1997.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com



Luca De Menech

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

luca.demenech@dentons.com